



Cass. Pen., Sez. III, ud. 12/11/2011 (dep. 25/11/2011), n. 43679

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Osserva

Con ordinanza 17.01.2011 il Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, sito in (...), in uso gratuito all'Associazione *Double Up* affiliata al CONI ritenendola legittimata all'organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d'azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell'art. 38 della legge n. 248/2006.

Rilevava il tribunale che nella sede dell'associazione si svolgevano tornei di poker texano; che per l'ammissione al torneo i partecipanti versavano la quota d'iscrizione di Euro 30; che la PG aveva rinvenuto Euro 1200, corrispondente alla somma delle quote versate dai partecipanti al torneo; che la possibile vincita era costituita da un premio in natura [un viaggio a (...) per due persone].

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del *fumus commissi delicti* poiché, nella specie, era configurabile il gioco d'azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell'alea.

Rilevato che non era stata accertata "la provenienza del denaro contante oggetto del sequestro nonché dell'assegno in bianco anch'esso oggetto di sequestro" e che non era stato esaminato "il contenuto dei p.c. portatili e dei documenti, asseriva il PM che la somma di Euro 1.200 costituiva "una probabile traccia di una reale posta pecuniaria in gioco" e che nessun torneo di poker sportivo può essere organizzato senza il rilascio di una concessione statale.

Aggiungeva il PM che non operava nella specie l'art. 38 della legge n. 248/2006 relativo allo svolgimento di tornei di poker non a distanza per i quali non era intervenuta alcuna disciplina, come espressamente previsto dal legislatore.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadralo nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano

dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Nel caso in esame il tribunale ha escluso il *fumus* del reato di esercizio del gioco d'azzardo rilevando che un torneo di poker sportivo non a distanza, gestita da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d'azzardo per difetto dei requisiti propri di quest'ultimo.

Una delle sue varianti è il Texas Hold'Em (poker texano) cui si partecipa versando una quota d'iscrizione identica per tutti i partecipanti.

Costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni (dal valore puramente nominale) di partenza uguale per tutti.

Lo scopo del gioco è riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco.

È eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscirà a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sarà il vincitore della partita.

L'esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l'incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale.

Muovendo da tali premesse il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza del concetto di alea avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilità, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica: ciò non è possibile con una partita libera.

Quanto al fine di lucro, il Tribunale, che l'ha escluso, si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte [secondo cui lo stesso deve essere valutato valutando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Cassazione Sezione III n. 9988/2008 RV. 239073] considerando l'esiguità della quota d'iscrizione di Euro. 30, posta in gioco non aumentabile, con rilanci, nel corso del torneo [era, quindi, anticipatamente nota l'eventuale perdita]; la durata del torneo e la consistenza del premio in natura (che si svolgeva in due giorni) destinato ai primi due classificati [un weekend a Taormina acquistato presso un'agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro].

Quindi, il controllo sulla motivazione demandato a questa corte di legittimità non può che dare atto della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, mentre il ricorso sostanzialmente si risolve in una

critica superficiale del tutto disancorata dalle emergenze processuali e giuridicamente erronea stante per espressa previsione normativa i giochi di carte di qualsiasi tipo organizzati in forma di torneo, nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, sono considerati giochi d'abilità [art. 38 legge 248/2006, come modificato dal comma 93 dell'art. 1 legge n. 296/2006 e dall'art. 1 legge n. 220/2010].

In relazione alla dedotta mancanza di concessione in favore della *Double Up* da parte dell'AAMS, va osservato che solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dall'AAMS tramite una serie di normative ed emendamenti che classificano il poker sportivo quale *skill game*, e quindi gioco di abilità da esercitare solo in siti autorizzati dai monopoli di stato con precise restrizioni, ma la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, come asserito dal PM, operando la normativa sopraindicata.

Conseguentemente la sentenza impugnata è immune da censure avendo i giudici operato un'adeguata analisi dei dati processuali con una valutazione complessiva degli elementi fattuali e della normativa di riferimento del tutto coerente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del PM.